



Regione Lombardia

DECRETO N. 14441

Del 26/10/2021

Identificativo Atto n. 400

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE AVVISO "ATTUAZIONE DELL'ART. 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCIISTICI", COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41".

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

VISTO l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

RILEVATO che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato, tra le altre conseguenze, il mancato avvio della stagione sciistica invernale, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse all'attività degli impianti di risalita;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5303 del 27 settembre 2021 con la quale si sono approvati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19" al fine di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5346 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 –



Regione Lombardia

aggiornamento della D.g.r. XI/4899 del 21 giugno 2021 e della D.g.r. XI/5303 del 27 settembre 2021”;

CONSIDERATO che la suddetta D.g.r. 5303/2021:

- individua nei trasferimenti statali di cui all'allegato A del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, così come integrato dall'art. 3 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse economiche necessarie, che ammontano a euro 33.834.765,00, a valere sul capitolo 9.07.104.14996 “Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” che presenta la necessaria disponibilità”;
- demanda al dirigente competente della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, qui individuato nel dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome, l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi, compresa la definizione dell'avviso;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché l'art.1, comma 7 del medesimo Decreto, secondo cui “il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è altresì applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II- capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti”, oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della



Regione Lombardia

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

VISTO il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

VISTE:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 "COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

STABILITO che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione



Regione Lombardia

di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

DATO ATTO che è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

RITENUTO pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond soprariportato al perimetro di "impresa unica" come sopradescritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

RITENUTO che qualora la concessione di nuovi aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento del massimale sopra richiamato, il contributo è rideterminato d'ufficio al fine di restare entro i massimali previsti in analogia al



Regione Lombardia

disposto del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- le imprese collegate di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 17496;

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente garantisce:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

ACQUISITO, nella seduta del 12 ottobre 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B) della D.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;



Regione Lombardia

DATO ATTO che al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, in vigore del regime quadro del Temporary Framework, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari del contributo saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, sulla base di quanto previsto dall' art. 264, comma 1, lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTA la comunicazione in data 19 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare l'avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane" - missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 7 " Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. 10 luglio 2018 n. 64;

VISTA la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

VISTO l'art. 8 della L.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli



Regione Lombardia

provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che nel caso di specie rileva l'eccezione prevista dall'art. 26 del succitato decreto per cui si procede alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici ma rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

VISTI la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTI la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del bando ammonta a euro 33.834.765 a valere sul capitolo 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del Bilancio regionale 2021 – 2023 che presenta la necessaria disponibilità.



Regione Lombardia

3. Di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, tenuto conto delle imprese collegate.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, mentre rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

LA DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge